

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 625-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BERNASSOLA)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'emendamento dell'Accordo sul finanziamento di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e del Protocollo per l'emendamento all'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con Atto finale firmato in pari data

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — I due accordi di finanziamento collettivo relativi ai servizi di navigazione aerea forniti dall'Islanda e dalla Danimarca risalgono al 1956 e sono stati utile esempio di cooperazione internazionale per la sicurezza del traffico aereo. Con essi il contributo finanziario veniva fornito nella sua totalità dagli Stati firmatari, ma, nel tempo, si è venuto instaurando un sistema che è, poi, quello che i Protocolli in oggetto sanzionano. Tale sistema è basato sulla rivalsa da parte dei due Paesi nei confronti degli operatori con l'imposizione di tasse a carico degli utilizzatori e computate come parte degli anticipi che gli Stati contraenti sono obbligati a versare.

Particolarmente importante, nel nuovo sistema, è la modifica nell'applicazione geo-

grafica dell'accordo: si è passati alla definizione di traversata atlantica dal 40° al 45° parallelo come margine meridionale, il che apporta vantaggio all'Italia che è esclusa in parte dall'assoggettabilità alla tassa.

Le modifiche apportate, quindi, oltre a consacrare una prassi che si era instaurata, introducono innovazioni tali da assicurare una più efficace amministrazione del sistema e ridurranno gli oneri, in particolare per l'Italia.

Per tali motivi, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzare la ratifica dei Protocolli in esame.

BERNASSOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per l'emendamento dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottate a Ginevra il 25 settembre 1956, ed il Protocollo per l'emendamento dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con Atto finale firmato in pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai due Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 14 e all'articolo 13 dei Protocolli stessi.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 80 milioni nell'anno 1984, corrispondenti rispettivamente a corone danesi 245.214 e a dollari U.S.A. 24.125, farà carico al capitolo n. 2156 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.